

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2008

133ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MANZIONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. - Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale

(366) COSSIGA. - Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

(510) CALVI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell' articolo 617 - septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

(664) CASTELLI. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2007.

Il senatore **CENTARO (FI)** interviene per segnalare come nei giorni scorsi le emittenti radiofoniche e televisive abbiano dato, in totale spregio al rispetto del segreto istruttorio, notizia di elementi nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher emersi da intercettazioni ambientali che riguardavano fatti raccontati da Amanda Knox, con ciò evidentemente pregiudicando la possibilità di ottenere ulteriori informazioni dalla stessa intercettazione.

Non diversamente del resto, egli ricorda, anni fa una preziosa postazione di intercettazione ambientale, faticosamente realizzata nell'ambito di un'importante inchiesta sulla mafia dell'agrigentino, venne resa inutilizzabile dall'improvvida propagazione di una notizia su un attentato mafioso in preparazione, peraltro poi rivelatasi fasulla.

Poiché a suo parere non si può realisticamente pensare di realizzare un controllo veramente impenetrabile su tutte le fonti dalle quali, a diversi livelli, possono filtrare notizie alla stampa, sarebbe opportuno immaginare, accanto alla sanzione di carattere penale, un meccanismo di responsabilità della testata che pubblica una notizia del segreto istruttorio ipotizzando, ad esempio, la possibilità di sospendere le trasmissioni o la pubblicazione della testata stessa per uno o due giorni.

Il relatore, senatore **CASSON**(*PD-Ulivo*), pur condividendo le valutazioni del senatore Centaro circa la gravità e la diffusione del fenomeno da lui descritto, ritiene che la soluzione debba essere ricercata essenzialmente in una maggiore efficacia e coerenza dei controlli sull'impermeabilità del segreto istruttorio e sull'impedimento di fughe di notizie, anche perché l'eventuale sanzione amministrativa a carico della testata giornalistica, non può che essere irrogata a seguito dell'avvenuto accertamento del reato, un'evidente perdita di quel carattere di immediatezza che assicurerebbe l'effettiva efficacia del sistema proposto dal senatore Centaro.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, il quale ritiene opportuno riflettere sulle considerazioni del senatore Centaro, anche perché al di là dell'accertamento delle responsabilità penali le violazioni del segreto istruttorio possono essere rilevate e sanzionate immediatamente, ad esempio attraverso un provvedimento dell'autorità garante per le comunicazioni, il senatore **VALENTINO** (*AM*) ritiene che, al di là dell'indubbia con divisibilità delle considerazioni del senatore Centaro, dovrebbe far premio l'esigenza, di cui egli si farà interprete anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti all'Assemblea, di ripristinare nella sua integrità il testo approvato pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Infatti egli ritiene che, proprio in considerazione di tale unanimità, si debba cogliere l'occasione di approvare un testo che, certamente non privo di limiti e di aspetti che potrebbero essere migliorati, tenta di porre finalmente ordine ad una situazione sempre più ingovernabile; occasione che, stante la presumibile brevità di questa legislatura, potrebbe essere perduta nel tentativo di perseguire una difficile perfezione.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 7.1, rilevando che la proposta si compone di molteplici parti, alcune delle quali coincidenti con il contenuto di altri emendamenti presentati, sui quali egli esprimerà parere positivo. Qualora il presentatore intendesse insistere per la votazione dell'intero testo dell'emendamento il relatore esprime il suo parere contrario.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.2, ritenendo l'intervento improprio da un punto di vista sistematico.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 7.3 e 7.4, osservando, per quanto concerne l'emendamento 7.4, che la sanzione della inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione è posta proprio a tutela della riservatezza.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, invitando il presentatore al ritiro dell'emendamento 7.8.

Quanto agli emendamenti 7.100 e 7.110, esprime un parere favorevole, a condizione che il presentatore li riformuli nel senso di indicare puntualmente quale fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione si intendono sottrarre al regime della inutilizzabilità previsto dal novellato articolo 267 del codice di procedura penale.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.15, 7.16 e 7.18.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 7.9 e 7.12, rilevando, per quanto concerne l'emendamento 7.12, che l'individuazione, con decreto del pubblico ministero, dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, costituisce una innovazione qualificante che deve essere mantenuta.

Il PRESIDENTE invita il Governo ad esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario LI GOTTI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.16 e 7.18.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.100, 7.12, 7.110 e 7.15.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1512

Art. 7

7.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento".

2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purchè a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-*bis*. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono".

3. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2".

4. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273".

5. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 3-*bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".

6. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

7. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato».

7.2

MANZIONE

Al comma 1 anteporre alla lettera a) la seguente:

«0a) al comma 1 è anteposto il seguente:

"01. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte dal tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la Sezione distaccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni, che decide in composizione collegiale"».

Consequentemente dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 279 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice delle indagini preliminari, fatta eccezione per l'applicazione e la revoca delle misure di cui agli articoli 285 e 286 sulle quali decide in composizione collegiale il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la Sezione distaccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura. Tuttavia sull'applicazione e sulla revoca delle misure di cui agli articoli 285 e 286 provvede il giudice per le indagini preliminari qualora le stesse siano disposte ai sensi dell'articolo 280, comma 3, ovvero ai sensi dell'articolo 391, comma 5"».

7.3

D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

7.4

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso, sopprimere le parole: «a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1».

7.5

CENTARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'autonoma» con l'altra: «la».

7.6

FORMISANO

Al comma 1, lettera a), al capoverso, sostituire le parole: «l'autonoma» con la seguente: «la».

7.7

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la parola: «assolutamente».

7.8

D'AMBROSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.100

D'AMBROSIO

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: "non superiore a tre mesi" inserire le altre: ", tranne che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale,".

7.9

FORMISANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.10

FORMISANO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «qualora siano emersi» inserire le seguenti: «, anche dal contenuto delle intercettazioni già eseguite,».

7.11

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), al comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «elementi investigativi» aggiungere le seguenti. «ritenuti non manifestamente irrilevanti, anche».

7.12

Il Governo

Al comma 1, lettera c), sopprimere il quarto periodo.

7.13

FORMISANO

Al comma 1, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, le parole: «due volte» sono sostituite con le seguenti: «tre volte».

7.110

D'AMBROSIO

Al comma 1, alla lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, dopo le parole: "due volte," inserire le altre: ", tranne che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale,".

7.14

FORMISANO

Al comma 1, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, dopo le parole: «salvo che siano emersi» inserire le seguenti: «, anche dal contenuto delle intercettazioni già eseguite,».

7.17

Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 267 del codice di procedura penale, ivi richiamato, alla lettera d), comma 3-ter, sostituire la parola: «Resta» con le seguenti: «Per quanto concerne la sussistenza di sufficienti indizi, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, le intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta».

7.15

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera d), al comma 3-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228».

7.16

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera d), al comma 3-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento al regime e al numero delle proroghe per le attività di intercettazione di cui al comma 3».

7.18

Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 267 del codice di procedura penale, ivi richiamato, nel comma 5, alla lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».